

Codice penale

(Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n. 251)

Codice penale [approvato con R.D. 19.10.1930, n.1398]

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO SESTO. Dei delitti contro l'incolumità pubblica - CAPO SECONDO.
Dei delitti di comune pericolo mediante frode

Articolo 441 - Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute

In vigore dal 1 luglio 1931

Libro 2 - Dei delitti in particolare Titolo 6 - Dei delitti contro l'incolumità pubblica Capo 2 - Dei delitti di comune pericolo
mediante frode

Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute.

Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire seicentomila.